



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSA

ORDINANZA

N. 15 DEL 31/01/2020

OGGETTO:

Ordinanza per disciplinare il transito sulla SS 25 per lavori.

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Vista la richiesta pervenuta in data 31.01.2020 – prot. 1078 – dalla ditta COGEMA S.R.L., con sede in Vitulazio (CE), Località Miceli snc, tendente ad ottenere l'autorizzazione all'istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri sulla S.S. 25 dal Km 51+470 al Km 51+670 per lavori di adeguamento delle barriere stradali;

Preso atto che i lavori saranno eseguiti a partire dal giorno 03.02.2020 e sino al 07.02.2020;

Visto il nulla-osta rilasciato dall'ANAS S.p.A.- Compartimento della Viabilità per il Piemonte - pervenuto in data odierna;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, consentendo nel contempo la realizzazione dell'intervento;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267 DEL 18.8.2000;

Visti gli artt. 5, 7, 20 e 21 del " Codice Della Strada " Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ORDINA

per permettere l'esecuzione dei lavori citati in premessa, che con orario giornaliero dalle ore 7,00 alle ore 19,00 a far data dal giorno 03.02.2020 e sino al termine dei lavori previsto per il 07.02.2020, sulla Strada Statale 25 del Moncenisio (centro abitato), nel tratto compreso tra il Km 51+470 al Km 51+670 sia istituito il senso unico alternato regolato impianto semaforico o movieri - nel tratto interessato di volta in volta dai lavori.

Dovranno essere inoltre rispettate tutte le eventuali prescrizioni dell'ANAS S.p.A. – Compartimento della Viabilità per il Piemonte.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio.
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nella zona interessata dai lavori a cura del richiedente.

c) venga fatta osservare dal personale preposto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada.

Dispone inoltre che la presente ordinanza, possa essere modificata con esecuzione immediata, su disposizione degli organi preposti alla vigilanza e sicurezza, per qualsivoglia motivo contingente, non valutabile e non prevedibile all'atto dell'emanazione del presente provvedimento.

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

SUSA 31.01.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Ennio Caffo